



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione**

R.G. 436/2023

La Corte D'Appello di Lecce, Seconda Sezione, in persona dei magistrati:

Antonio Francesco Esposito

Presidente

Eugenio Scagliusi

Consigliere relatore

Giovanni Surdo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al **n. 436/2023 R.G.**, promossa

da

Parte_1 (c.f.: *C.F._1*), rappresentato e difeso da sé
stesso

APPELLANTE

contro

Controparte_1 p.i.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
“pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolangelo Zurlo

APPELLATO

contro

Controparte_2 in persona del legale rappresentante “pro tempore”

Controparte_3

[...]

ALTRI APPELLATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17 Febbraio, da intendersi qui per integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* **CP_3**, **Controparte_3** e **Parte_2** [...], componenti del Collegio Arbitrale cui la **Controparte_1** e la [...] **CP_2** avevano compromesso la controversia tra esse insorta a seguito di “contratto preliminare di affitto d'azienda” del 17.07.2016, lamentando come le due società non avessero ottemperato al pagamento delle spese e compensi liquidate agli arbitri con il lodo reso in data 23.10.2028, adivano il Tribunale di Brindisi affinché, disponendo a riguardo, liquidasse spese e compensi, dichiarando tenute al relativo pagamento le due società in solido, con ulteriore condanna alle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la **Controparte_1** che, pur formulando eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione e di mutamento di rito, concludeva chiedendo determinarsi il compenso dei ricorrenti in via equitativa in base alla effettiva attività professionale svolta, o subordinatamente applicando la tariffa professionale forense con esclusione del rimborso forfettario delle spese generali; con vittoria per le spese di lite.

Anche la **Controparte_2** si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda, come proposta, con determinazione di quanto dovuto agli arbitri nei limiti del giusto e comunque nei limiti delle rispettive tariffe professionali di riferimento, con detrazione di quanto percepito in acconto.

Non necessitando alcuna istruttoria, venivano precisate le conclusioni e la causa passava in decisione all'udienza del 05.04.2023.

Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 703 *ter* c.p.c. in data 18.04.2023 il Tribunale di

Brindisi rideterminava gli onorari in favore di ciascuno dei ricorrenti in €. 11.340,00 oltre CAP ed IVA se dovuta, ponendo altresì il pagamento a carico delle due società resistenti, in solido; rigettava ogni altra domanda e compensava le spese.

Avverso l'ordinanza ha proposto appello l'arbitro *Parte_1*, che ne ha chiesto la riforma concludendo per la rideterminazione degli onorari in €. 21.060,00, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita nella presente fase di giudizio la *Controparte_1* che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità ed improcedibilità del gravame per tardività, nonché la inammissibilità per inapplicabilità alla specie del rito sommario instaurato in primo grado. Nel merito e subordinatamente, reiterando le eccezioni e deduzioni difensive in precedenza svolte, ha concluso per la infondatezza delle doglianze.

Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti *CP_3* e *Controparte_3* gli stessi non si costituivano e con ordinanza del 16.05.2024 ne veniva dichiarata la loro contumacia.

All'udienza del 17.02.2026, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte è chiamata a giudicare in via preliminare le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del gravame formulate dalla difesa dell'appellata.

1.2. Con la prima si eccepisce la tardività del gravame. Si deduce come la notifica dell'atto di appello sia avvenuta telematicamente il giorno 22.05.2023, cioè due giorni dopo lo scadere del termine, proponendosi l'impugnazione della ordinanza resa dal Tribunale di Brindisi in data 20.04.2023 ed in quella data comunicata dalla cancelleria a tutte le parti costituite, giusta previsione di cui all'art. 702 *quater* c.p.c. Sicché alla data della notifica dell'appello l'ordinanza gravata era passata in giudicato.

1.2. Con la seconda si eccepisce come, controvertendosi nella specie in causa circa la liquidazione (autoliquidazione) dei compensi dei componenti di un arbitrato irrituale, in mancanza di consenso tra le parti sulla determinazione contrattuale dei compensi spettanti provvede il giudice ordinario. Tuttavia, questi potrebbe correttamente determinare il compenso solo nell'ambito di un giudizio ordinario, giammai nelle forme del rito sommario, avendo esigenza di valutare l'attività svolta dagli arbitri.

1.3. Entrambe le eccezioni sono infondate.

1.3.1. Quanto alla prima, l'ordinanza qui impugnata è stata emessa il 17.04.2023 e la comunicazione della stessa è avvenuta a cura della cancelleria in data 20.04.2023, giornata di sabato. A riguardo si rammenta come l'art. 155 c.p.c., pur considerando il sabato come giornata lavorativa, in via eccezionale lo esclude dal computo del termine per il compimento di atti processuali "fuori udienza" (si rimanda a Cass., III, 21/07/2025, n. 20509). Sicché l'appello, notificato il 22.05.2023, lunedì, è tempestivo.

1.3.2. Quanto alla seconda, la Corte rileva come la riserva di liquidazione del compenso spettante ai componenti di un collegio arbitrale "irrituale" al giudice ordinario, laddove non vi sia accordo su basi contrattuali, non incontra limiti nel rito. Invero, anche nelle ipotesi in cui si proceda con rito sommario (come nella fattispecie in causa), resta salva la facoltà del giudice (ordinario) di operare la trasformazione del rito, adempimento che – come viene espressamente precisato nella ordinanza qui impugnata – venne implicitamente ritenuto non necessario (si rimanda ai verbali del giudizio di primo grado in data 12.11.2021, 23.01.2023 e 05.04.2023).

2. Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo ci si duole aver il Tribunale pronunciato il rigetto della domanda che, invece, andava accolta quantomeno con la formula "per quanto di ragione". Invero – si afferma – la richiesta di pagamento di €. 22.500,00 formulata in ricorso venne comunque accompagnata da quella di pagamento della "*... maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equita-*

tiva...”, come poi effettivamente il Tribunale statui riconoscendo all’appellante la somma di €. 11.340,00.

2.1. La Corte ritiene che, per quanto la doglianza appaia formalmente giustificata, non sia processualmente e sostanzialmente rilevante. La eventuale riformulazione potrà operarsi, eventualmente, all’esito del presente giudizio, con ogni determinazione conseguente.

3. Con il secondo motivo di appello si deduce aver il Tribunale errato liquidando le competenze dei due arbitri avvocati, l’odierno appellante **Parte_1** e **CP_3** avvocati, facendo sì riferimento alle Tariffe Professionali, D.M. 55/2014, ma sulla base del *decisum* (risarcimento danni quantificato in €. 400.000,00) e non già del *petitum*, rientrante nello scaglione della tabella allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore tra euro 520.000,00 e 1.000.000,00 e, quindi, attribuendo un compenso medio per ciascun arbitro pari ad euro 21.060,00.

3.1. A giudizio della Corte la liquidazione dei compensi operata dal Tribunale parametrata all’importo del risarcimento danni riconosciuto, pari ad €. 400.000,00, riconoscendo il compenso medio tabellare pari ad €. 16.200,00 è corretta.

3.2. In via generale, si premette come la Cassazione abbia precisato come in ipotesi di collegio arbitrale a composizione mista (come quello di specie), nel quale almeno uno degli arbitri non svolga la professione di avvocato, se il giudice decide di applicare in via equitativa, per la determinazione del compenso degli arbitri, le tabelle forensi, non può astenersi dall’applicare i criteri generali di liquidazione che riguardano gli avvocati (Cass., I, 23.07.2024, n. 20349). In tale ipotesi va applicato il disposto dell’art. 3, D.M. 140/2012 riguardante l’attività stragiudiziale, cui rinvia l’art. 6, comma 2, dello stesso decreto, che dopo aver determinato, al comma 1, il compenso per l’arbitrato rituale, chiarisce come “...2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attività stragiudiziale...”,

con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo (Cass., I, 28.04.2022, n. 13395). Si tratta dell'applicazione del principio generale della liquidazione del compenso con rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore sulla base del *petitum*, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa dal collegio (Cass., I, 13.04.2022, n. 11963).

3.3. Tuttavia l'ordinanza impugnata enuclea ampiamente le motivazioni per le quali, nella determinazione dei compensi, nell'esercizio dei poteri discrezionali dal giudice, si sia operato il riferimento alle Tariffe Professionali spettanti agli avvocati. Su tale premessa motivazionale, la liquidazione delle spese di lite paramtrate al *decisum* è corretta rispetto al pacifico orientamento della Cassazione (recentemente, III Sez., 26.08.2025, n. 23875), trattandosi di pretesa attorea solo parzialmente soddisfatta, come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, D.M. 55/2014 (Cass., III, 22.03.2022, n. 9237; III, 29.02.2016, n. 3903).

4. Con il terzo motivo di appello viene contestato come l'ordinanza impugnata, dopo aver determinato il compenso spettante a ciascun arbitro, abbia operato la riduzione del 30%, così riconoscendo non già €. 16.2000,00, come determinata, bensì la minor somma di €. 11.340,00. La riduzione non sarebbe giustificata poiché essa, introdotta dal D.M. 12.04.2016 n. 61, opererebbe nei soli casi di arbitrato rituale e per la ipotesi in cui, per consentire la più celere definizione dell'arretrato civile, le parti in causa promuovessero il procedimento arbitrale nell'ambito di un processo civile già pendente.

4.1. A giudizio della Corte la doglianza è fondata, poiché la riduzione è effettivamente riservata ai soli casi previsti dal D.M. 12.04.2016, n. 61, che la disciplina nei casi di cui all'articolo 1 del decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014, n. 162, di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria.

5. Con il quarto motivo si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non riconosce le spese generali (nella misura del 15% del compenso liquidato), limitando il diritto al rimborso alle sole spese "borsuali" (sopportate e documentabili).

5.1. Sulla questione va richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 1673 del 05.02.2003, che ha così statuito: *"La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'articolo 814 c.p.c., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. borsuali (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli articoli 90, 92 e 93 c.p.c. e 7, 8 e 9 della legge n. 319 del 1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili tout court i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. forfettarie (articolo 15 della tariffa professionale forense ex d.m. n. 15 del 1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata."*

5.2. La Corte non ritiene di disattendere tale orientamento.

6. Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante lamenta la compensazione integrale delle spese disposta nell'ordinanza impugnata.

6.1. Il motivo resta assorbito, posto che, in caso di riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in ragione dell'esito complessivo della lite.

6.2. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6.3. Nulla per le spese nei riguardi di **Controparte_3** e **CP_3**, litisconsortitamente processuali.

7. Non vi sono ulteriori questioni su cui la Corte è chiamata a decidere, dovendosi solo segnalare come parte appellata, pur formulando anch'essa, nei propri scritti, osservazioni critiche all'ordinanza del Primo Giudice, non ha proposto appello incidentale.

7.1. Per quanto innanzi, l'appello va accolto per quanto di ragione ed ogni ulteriore

considerazione appare del tutto superflua ritenendosi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, pur dedotte dalle parti e sebbene qui non menzionate specificamente, sono da ritenersi incompatibili con la decisione adottata (Cass., III, 14.03.2022, n. 8108; S.U., 27.11.2019, n. 31022; Cass., III, 28.06.2018, n. 17015; Cass., I, 02.08.2016, n. 16056; Cass., VI, 04.07.2017, n. 16467).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* [...] in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonché nei confronti di *Controparte_2* in persona del legale rappresentante "pro tempore", *CP_3* [...], *CP_3*, avverso la ordinanza del Tribunale di Brindisi rep. 723/2023 del 18.04.2023, così provvede:

accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata ordinanza:

a) ridetermina il compenso dovuto all'arbitro *Parte_1* in €. 16.200,00 oltre IVA e CAP se dovuti, condannando al relativo pagamento, in solido, *CP_1* [...] e *Controparte_2*

b) condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in €. 1.800,00 e per il secondo grado in €. 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2026.

Il Giudice Ausiliario Estensore

(Eugenio Scagliusi)

Il Presidente

(Antonio Francesco Esposito)